

Sindaci - Revisori negli enti no profit: attività di controllo, vigilanza e responsabilità del professionista.

A cura di
Lorenzo Spinnato,
Dottore Commercialista, Revisore Legale

La revisione negli enti no Profit



Opportunità professionale

La revisione negli enti no Profit:



- Sindaco – Revisore;
- Controllo di sostanza (inerenza);
- Controllo contabile.

Il controllo negli enti no Profit è obbligatorio quando:

- ❑ la disciplina **tributaria** lo prevede espressamente (ad esempio art. 25, punto 5, d.lgs 460/97 nel caso di Onlus con proventi superiori ad euro 1.032.913,80);
- ❑ lo **statuto** prevede la figura del collegio dei revisori o di altro organo monocratico o collegiale incaricato del controllo;
- ❑ la **legislazione locale / amministrativa** lo prevede (ad esempio gli Uffici Regionali / Prefettizi per l'attribuzione della personalità giuridica di cui al Dpr 361/2000);
- ❑ la **disciplina speciale locale** lo prevede (ad esempio Accreditamento Formativo Regionale).

Gli strumenti per effettuare il controllo negli enti no Profit:

- raccomandazioni emanate dal CNDCEC;
- applicazione analogica Principi di revisione internazionale (ISA Italia).



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Il controllo indipendente
negli enti non profit
e il contributo professionale del
Dottore Commercialista e
dell'Esperto Contabile**

16 febbraio 2011



Revisione legale

Ti trovi in: [Revisione legale](#) > [Principi di Revisione internazionali \(ISA Italia\)](#) > [Elenco dei Principi di Revisione internazionale \(Isa Italia\)](#)

ELENCO PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA ITALIA)

Il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE" in vigore dal 7 aprile 2010 (di seguito anche "Decreto"), ha previsto, con l'art. 11, comma 1, che in Italia la revisione legale sia svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Decreto, in attesa che la Commissione europea adotti i principi di revisione come sopra indicato, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob). A tal fine, e secondo quanto previsto dall'art. 12 del Decreto, il Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) sottoscrive una convenzione con le associazioni e gli ordini professionali interessati. Sempre a norma dell'art. 12 del Decreto, i principi elaborati dalle associazioni e dagli ordini professionali sottoscrittori della convenzione tengono conto di quelli emanati dagli organismi internazionali.

Le *KEYWORDS* nel controllo negli enti no Profit:



- Gestione delle risorse finanziarie dei soci/associati/fondatori;
- Contabilità istituzionale (Codice fiscale) è separata dalla contabilità commerciale non prevalente (Partita Iva);
- Concetto di inerenza delle spese alla attività istituzionale svolta; è diverso dall'inerenza dell'articolo 109, comma 5, TUIR.